

dazioni. La dottrina prevalente esclude l'esistenza di un terzo tipo, oltre ad associazione e fondazione<sup>4</sup>; ritiene che l'espressione del codice sia da collegare al timore che tali enti «potessero rimanere fuori dalle prescrizioni legali, e quindi del sistema di autorizzazioni, di interventi e di controlli predisposti dal codice»<sup>5</sup>. L'articolo 1 del d.p.r. n. 10 febbraio 2000, n. 361 (decreto che ha abrogato l'art. 12 del codice) fa tuttora riferimento alle «altre istituzioni di diritto privato».

D'altro lato il titolo II contiene il capo terzo, titolato «Delle associazioni non riconosciute e dei comitati», ossia soggetti non personificati dotati di capacità giuridica<sup>6</sup>.

La personalità giuridica, riconosciuta dall'ordinamento, comporta, in capo al soggetto giuridico, una volontà propria, formata ed espressa attraverso i suoi organi, e un patrimonio proprio, autonomo e distinto rispetto a quello dei membri. La persona giuridica ha capacità giuridica piena, o generale<sup>7</sup>, al pari della persona fisica, con la sola esclusione dei rapporti che, per loro natura, presuppongono una persona fisica. Sono elementi costitutivi della personalità giuridica un

<sup>4</sup> M. V. De Giorgi, «Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e fondazioni», in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. II, Torino, 1982, p. 195; F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, 9ª ed., Napoli, 1983, p. 40. Contra, F. Galgano, «Delle persone giuridiche – art. 11-35», in *Commentario del codice civile Scialoja e Branca*, a cura di F. Galgano, 2ª ed., Bologna-Roma, 2006, sub art. 12, p. 161; Idem, cit. a nota 1, p. 397; l'Autore osserva che la mancanza di diversa disciplina rispetto ad associazioni e fondazioni ha determinato il convincimento che la locuzione «persone giuridiche» sia riferita ad associazioni e fondazioni.

<sup>5</sup> P. Rescigno, voce «Fondazione c) Diritto civile», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, 1968, p. 792.

<sup>6</sup> Il nostro ordinamento contempla quindi enti (quale, in primo luogo, l'associazione non riconosciuta) dotati di soggettività, ma non di personalità giuridica (F. Galgano, *Le associazioni. Le fondazioni. I comitati*, 2ª ed., Padova, 1996, pp. 88 sgg.); soggettività e personalità giuridica comportano una diversa disciplina dell'ente.

<sup>7</sup> È infatti da escludere una capacità funzionale «in funzione e nei limiti dello scopo che è la ragione della sua stessa esistenza» (F. Santoro Passarelli, cit. a nota 4, p. 43). Sulla capacità giuridica e d'agire piena della persona giuridica Cass., Sez. 1, 9.4.1990, n. 2965. La giurisprudenza di merito ha ritenuto che la generale capacità giuridica della fondazione ammetta la partecipazione di essa in società (Trib. Verona, 15.7.1994). La capacità delle fondazioni di partecipare a società di capitali è, a seguito della riforma del diritto societario, desumibile dall'articolo 2497 c. c.